

Ordinanza sul registro delle carte per l'odocronografo (ORECO)

del 29 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr);
visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati (LPD),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione di un registro centrale delle carte per l'odocronografo (RECO) adatte all'odocronografo digitale.

Art. 2 Scopo e contenuto del RECO

¹ Il RECO serve al rilascio di carte per l'odocronografo (carte del conducente, carte dell'officina, carte dell'azienda e carte di controllo) e funge da supporto per le autorità nazionali ed estere preposte al rilascio delle carte e all'esecuzione nell'ambito dei controlli in materia di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.

² Il RECO contiene i dati secondo l'allegato. Memorizza dati:

- a. sui titolari delle carte;
- b. sullo stato delle carte per l'odocronografo.

³ Il richiedente della carta può domandare che siano inseriti dati supplementari oltre a quelli di cui nell'allegato.

Art. 3 Competenze e responsabilità

¹ L'Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) è competente per:

- a. la tenuta del RECO in collaborazione con i Cantoni e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);
- b. la produzione di coppie di chiavi per l'odocronografo e le relative carte;

RS 822.223

¹ RS 741.01

² RS 235.1

- c. la sorveglianza del sistema di sicurezza conformemente ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998³ che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.

² Le autorità cantonali sono competenti per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte del conducente, dell'azienda e del controllo (n. 1, 2, 6, 7, 8 e 9 dell'allegato).

³ L'AFD è competente per la verifica, la registrazione e la mutazione dei dati per le carte dell'officina (n. 3, 4 e 5 dell'allegato).

⁴ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione è competente per:

- a. la gestione tecnica e la manutenzione dell'applicazione TED per l'amministrazione dei dati del RECO;
- b. la realizzazione tecnica e l'amministrazione dei diritti d'accesso;
- c. la manutenzione tecnica del sistema in considerazione dei requisiti di sicurezza e della protezione dei dati conformemente all'ordinanza del 14 giugno 1993⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD);
- d. l'esecuzione tecnica dello scambio dei dati con i registri esteri;
- e. la gestione dell'ente di certificazione nazionale e
- f. la gestione tecnica dell'ufficio di clearing per l'esecuzione del traffico dei pagamenti.

⁵ Per la correttezza e la completezza dei dati è responsabile l'autorità che inserisce i dati nel sistema.

Art. 4 Autorizzazione di accesso nella consultazione dei dati

¹ Hanno accesso ai dati completi soltanto l'Ufficio federale nonché le autorità preposte al perseguimento penale e le autorità giudiziarie penali nell'ambito di procedimenti per giudicare le infrazioni della legislazione sulla circolazione stradale, vale a dire secondo i seguenti criteri di consultazione:

- a. numero di identificazione personale (NIP);
- b. identificazione del registro;
- c. numero della carta per l'odocronografo;
- d. numero della licenza di condurre;
- e. cognome;
- f. cognome e data di nascita;

³ GU n. L 274 del 9.10.1998, pag. 1.

⁴ RS 235.11

- g. cognome e nome(i);
- h. cognome, nome(i) e data di nascita;
- i. cognome, nome(i), data di nascita e domicilio;
- j. cognome, nome(i) e domicilio;
- k. cognome e domicilio.

² In base agli stessi criteri di consultazione:

- a. le polizie stradali e gli organi doganali hanno accesso ai dati necessari per l'adempimento dei loro compiti di controllo secondo l'ordinanza del 19 giugno 1995⁵ sulla durata del lavoro e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1) e secondo l'ordinanza del 6 maggio 1981⁶ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2);
- b. l'AFD, nonché le autorità cantonali hanno accesso ai dati di cui sono responsabili per quanto attiene alla registrazione e alla mutazione secondo l'articolo 3 capoversi 2 e 3 o che sono necessari per l'adempimento dei loro obblighi di controllo secondo l'OLR 1 e l'OLR 2 oppure secondo l'articolo 102 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁷ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), e precisamente suddivisi secondo le seguenti aree di dati:
 - 1. conducente (n. 1 e 2 dell'allegato),
 - 2. officina (n. 3, 4 e 5 dell'allegato),
 - 3. azienda (n. 6 e 7 dell'allegato),
 - 4. controllo (n. 8 e 9 dell'allegato).

³ Le autorità estere possono accedere soltanto ai dati di cui necessitano per il rilascio di carte del conducente, nonché per i controlli relativi alla durata del lavoro e del riposo, e precisamente secondo i seguenti criteri:

- a. numero della carta del conducente;
- b. numero della carta dell'officina;
- c. numero della licenza di condurre;
- d. autorità di rilascio della carta, cognome, nome(i), data di nascita;
- e. Paese di rilascio, cognome, nome(i), data di nascita, luogo di origine/luogo di nascita;
- f. Paese di rilascio, cognome, nome(i), data di nascita, luogo di origine/luogo di nascita, numero della licenza di condurre, Paese di rilascio della licenza di condurre.

⁵ RS 822.221; RU 2006 1689

⁶ RS 822.222; RU 2006 1701

⁷ RS 741.41

Art. 5 Scambio di dati con le autorità estere

¹ Per la verifica dell'unicità della carta del conducente secondo l'articolo 13*b* capoverso 4 OLR ¹⁸ è ammesso lo scambio di dati con le competenti autorità estere. I dati personali possono essere scambiati soltanto nella misura in cui sia necessario per la verifica dell'unicità.

² Le notifiche automatiche delle autorità estere riguardanti ritiro, danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta svizzera per l'odocronografo devono essere confermate dall'Ufficio federale nel RECO.

Art. 6 Ripresa di dati dal registro delle autorizzazioni a condurre

Per il rilascio della carta del conducente, il RECO fa capo ai dati del registro automatizzato delle autorizzazioni a condurre (FABER) nell'ambito degli articoli 5 capoverso 1 e 5*a* capoverso 2 dell'ordinanza del 23 agosto 2000⁹ concernente il registro delle autorizzazioni a condurre. Le modifiche di dati in FABER vengono riprese automaticamente nel RECO.

Art. 7 Diritto all'informazione e alla correzione dei dati

¹ Ogni persona, officina o azienda registrata ha il diritto di chiedere informazioni sui propri dati all'autorità competente per la registrazione dei dati secondo l'articolo 3 capoversi 2 e 3. Nel caso di persone incapaci di discernimento, il diritto all'informazione spetta anche al rappresentante legale, tuttavia esclusivamente in nome e nell'interesse della persona rappresentata. La persona che richiede informazioni deve provare la sua identità e presentare la richiesta per scritto.

² L'autorità rende noti i dati registrati, per iscritto ed entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, gratuitamente e in forma di decisione.

³ Ogni persona, officina o azienda di cui al capoverso 1 può chiedere che i dati inesatti o incompleti che la riguardano vengano corretti, completati o rimossi dal RECO. Esse devono presentare la richiesta per iscritto all'autorità competente.

⁴ Le domande d'informazione e le richieste di correzione inoltrate da privati, officine o aziende domiciliati o con sede all'estero sono trasmesse dall'Ufficio federale all'autorità che ha eseguito l'ultima mutazione nel RECO.

Art. 8 Memorizzazione e rimozione di dati, archiviazione

¹ I dati sono disponibili nel RECO ancora per tre anni dalla scadenza di una carta per l'odocronografo. Successivamente vengono rimossi dal RECO.

² Se una persona o un'azienda rinuncia volontariamente a una carta per l'odocronografo o se l'autorità competente notifica lo scioglimento di un'azienda, i relativi dati vengono contrassegnati nel RECO dalle autorità competenti per la mutazione dei dati del rispettivo tipo di carta. Le carte scadono al momento della dichiarazione di

⁸ RS 822.221; RU 2006 1689

⁹ RS 741.53

rinuncia o della notifica. I dati restano disponibili ancora per tre anni. Successivamente vengono rimossi dal RECO.

³ L'Ufficio federale provvede affinché i dati rimossi siano archiviati per altri cinque anni.

⁴ I dati e gli atti non più necessari o destinati ad essere cancellati o distrutti vengono offerti per archiviazione all'Archivio federale.

Art. 9 Sicurezza dei dati e aggiornamento

¹ Per garantire la sicurezza dei dati, le autorità svizzere con diritto d'accesso osservano le disposizioni dell'OLPD¹⁰ e quelle della sezione riguardante la sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 2003¹¹ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale.

² Nell'ambito del trattamento e dell'adeguamento dei dati con FABER, il sistema stesso aggiorna i nomi degli utenti e la data delle operazioni da essi effettuate.

Art. 10 Controllo interno in materia di protezione dei dati

Le autorità svizzere con accesso al RECO adottano i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per salvaguardare i loro dati dalla perdita e per proteggerli contro qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione non autorizzati.

Art. 11 Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca

La comunicazione dei dati raccolti nel RECO a fini statistici o di ricerca si basa sulle disposizioni della LPD, dell'OLPD¹² nonché della legge federale del 9 ottobre 1992¹³ sulla statistica federale.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁰ RS 235.11

¹¹ RS 172.010.58

¹² RS 235.11

¹³ RS 431.01

Allegato
(art. 2 cpv. 2)

Contenuto del RECO

1 Dati relativi al conducente

11 Dati di identificazione

- 111 Numero di identificazione del conducente assegnato dal sistema
- 112 Numero di identificazione personale (NIP) in base a FABER
- 113 Autorità di rilascio (Cantone)

12 Dati personali

- 121 Cognome
- 122 Cognome alla nascita
- 123 Nome(i)
- 124 Sesso
- 125 Data di nascita
- 126 Lingua in cui è stata rilasciata la licenza di condurre
- 127 Luogo di origine/di nascita
- 128 Nazionalità
- 129 Foto formato passaporto digitalizzata
- 1210 Data di inserimento della foto formato passaporto digitalizzata
- 1211 Firma digitalizzata
- 1212 Data di inserimento della firma digitalizzata

13 Indirizzo

- 131 Indirizzo attuale

14 Informazioni di controllo

- 141 Data della registrazione
- 142 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 143 Data dell'ultima mutazione
- 144 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione

2 Dati relativi alla carta del conducente

21 Dati di identificazione

- 211 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema
- 212 Numero di identificazione personale (NIP) in base a FABER
- 213 Autorità di rilascio (Cantone)

-
- 22 *Dati relativi alla carta*
- 221 Stato della carta
- 222 Lingua in cui è stata rilasciata la carta del conducente
- 223 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell'odocronografo
- 224 Numero della carta (numero di base, indice di sostituzione e indice di rinnovo)
- 225 Numero di identificazione del certificato della carta
- 226 Data della richiesta
- 227 Data di ricezione
- 228 Data di rilascio
- 229 Valevole da
- 2210 Valevole fino a
- 23 *Dati relativi alla licenza di condurre*
- 231 Stato della licenza
- 232 Numero di licenza progressivo
- 233 Numero della carta vergine sulla licenza di condurre
- 234 Autorità di rilascio della licenza di condurre (Cantone o Stato estero)
- 24 *Informazioni di controllo*
- 241 Data della registrazione
- 242 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 243 Data dell'ultima mutazione
- 244 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione
- 3 Dati relativi all'officina**
- 31 *Dati di identificazione*
- 311 Numero di identificazione dell'officina assegnato dal sistema
- 312 Autorità di rilascio (AFD)
- 313 Identificazione del registro
- 32 *Dati di base*
- 321 Nome e sede dell'officina, del fabbricante dell'odocronografo o del veicolo

- 33 *Dati relativi al permesso*
- 331 Dati relativi al permesso di immatricolazione (art. 102 OETV¹⁴)
- 332 Dati relativi al certificato di esame (O del 17 dic. 1984¹⁵ sulle verificazioni)
- 34 *Dati relativi all'indirizzo*
- 341 Indirizzo attuale dell'officina, del fabbricante dell'odocronografo o del veicolo
- 35 *Informazioni di controllo*
- 351 Data della registrazione
- 352 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 353 Data dell'ultima mutazione
- 354 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione
- 4 Dati relativi al tecnico dell'officina**
- 41 *Dati di identificazione*
- 411 Numero di identificazione del tecnico d'officina assegnato dal sistema
- 412 Numero di identificazione dell'officina
- 413 Autorità di rilascio (AFD)
- 414 Identificazione del registro
- 42 *Dati di base*
- 421 Cognome
- 422 Nome(i)
- 423 Sesso
- 424 Data di nascita
- 425 Luogo di origine/di nascita
- 426 Nazionalità
- 43 *Dati relativi al permesso*
- 431 Data dell'ultimo corso per tecnico
- 44 *Dati relativi all'indirizzo*
- 441 Indirizzo attuale del tecnico

¹⁴ RS 741.41

¹⁵ RS 941.210

- 45 *Informazioni di controllo*
- 451 Data della registrazione
- 452 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 453 Data dell'ultima mutazione
- 454 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione

5 Dati relativi alla carta dell'officina

- 51 *Dati di identificazione*
- 511 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema
- 512 Numero di identificazione del tecnico di officina
- 513 Numero di identificazione dell'officina
- 514 Autorità di rilascio (AFD)
- 52 *Dati relativi alla carta*
- 521 Stato della carta
- 522 Lingua in cui è stata rilasciata la carta dell'officina
- 523 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell'odocronografo
- 524 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostituzione e indice di rinnovo)
- 525 Numero di identificazione del certificato della carta
- 526 Data della richiesta
- 527 Data di ricezione
- 528 Data di rilascio
- 529 Valevole da
- 5210 Valevole fino a

53 Informazioni di controllo

- 531 Data della registrazione
- 532 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 533 Data dell'ultima mutazione
- 534 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione

6 Dati relativi all'azienda

- 61 *Dati di identificazione*
- 611 Numero di identificazione dell'azienda assegnato dal sistema
- 612 Autorità di rilascio (Cantone)
- 613 Identificazione del registro

- 62 *Dati di base*
- 621 Nome e sede dell'azienda
- 622 Numero del permesso come impresa di trasporti su strada
- 64 *Dati relativi all'indirizzo*
- 641 Indirizzo attuale dell'azienda
- 65 *Informazioni di controllo*
- 651 Data della registrazione
- 652 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 653 Data dell'ultima mutazione
- 654 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione
- 7 *Dati relativi alla carta dell'azienda***
- 71 *Dati di identificazione*
- 711 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema
- 712 Numero di identificazione dell'azienda
- 713 Autorità di rilascio (Cantone)
- 72 *Dati di base*
- 721 Nome della sede principale o sede della succursale dell'azienda
- 73 *Dati relativi all'indirizzo*
- 731 Indirizzo attuale dell'azienda o della succursale
- 74 *Dati relativi alla carta*
- 741 Stato della carta
- 742 Lingua in cui è stata rilasciata la carta dell'azienda
- 743 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell'odocronografo
- 744 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostituzione e indice di rinnovo)
- 745 Numero di identificazione del certificato della carta
- 746 Data della richiesta
- 747 Data di ricezione
- 748 Data di rilascio
- 749 Valevole da
- 7410 Valevole fino a

- 75 *Informazioni di controllo*
- 751 Data della registrazione
- 752 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 753 Data dell'ultima mutazione
- 754 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione

8 Dati relativi all'autorità di controllo

- 81 *Dati di identificazione*
- 811 Numero di identificazione dell'autorità di controllo assegnato dal sistema
- 812 Autorità di rilascio (Cantone)
- 813 Identificazione del registro
- 82 *Dati di base*
- 821 Designazione e funzione dell'autorità di controllo
- 83 *Dati relativi all'indirizzo*
- 831 Indirizzo attuale dell'autorità di controllo
- 84 *Informazioni di controllo*
- 841 Data della registrazione
- 842 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 843 Data dell'ultima mutazione
- 844 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione

9 Dati relativi alla carta di controllo

- 91 *Dati di identificazione*
- 911 Numero di identificazione della carta assegnato dal sistema
- 912 Numero di identificazione dell'organo di controllo
- 913 Autorità di rilascio (Cantone)
- 92 *Dati relativi alla carta*
- 921 Stato della carta
- 922 Lingua in cui è stata rilasciata la carta di controllo
- 923 Lingua per la gestione delle indicazioni sul display dell'odocronografo
- 924 Numero della carta (numero di base e numero progressivo, indice di sostituzione e indice di rinnovo)
- 925 Numero di identificazione del certificato della carta
- 926 Data della richiesta

- 927 Data di ricezione
- 928 Data di rilascio
- 929 Valevole da
- 9210 Valevole fino a
- 93 *Informazioni di controllo*
- 931 Data della registrazione
- 932 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato la registrazione
- 933 Data dell'ultima mutazione
- 934 Identificazione dell'utente (ID) che ha effettuato l'ultima mutazione